REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA

(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE ☐ **ORIGINALE** ☐ **COPIA**

Numero 12 DEL 27/05/2021

OGGETTO:	**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.**

L'anno **2021** il giorno **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO** alle **ore 18.00** e segg. nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla seduta di inizio disciplinata dall'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale

N	COGNOME	NOME	CARICA	P	A
1	PARATORE	PATRIZIO	Presidente	x	
2	VILLARI	CARMELA	Vice Presidente		x
3	CERNUTO	SERGIO	Consigliere		x
4	CONTI	ROSARIA MARIA GRAZIA	Consigliere	x	
5	RIOLO	DEMETRIO SALVATORE	Consigliere	x	
6	CUNSOLO	CARMELO	Consigliere	x	
7	MONFORTE	SALVATORE	Consigliere	x	
8	ARRIGO	MATTEO	Consigliere	x	
9	SANTANGELO	LAURA	Consigliere	x	
10	MIRABILE	ARMANDO	Consigliere	x	

ASSEGNATI n. 10 IN CARICA n. 10 PRESENTI n. 8

La seduta è pubblica.

Presiede Il Sig. **PARATORE PATRIZIO** nella sua qualità di Presidente .

Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa PIRRI GIUSEPPA MARIA**

Partecipa il Sindaco **PENNISI BRUNO,** il Vice sindaco **PENNISI CLELIA** e l'Assessore **PARATORE ANDREA.**

Il Presidente, invita i convenuti deliberare sull'argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990 n.142, recepito dalla Legge Regionale n.48/1991, sulla proposta della deliberazione:

☐ ha espresso parere favorevole il responsabile interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Si passa all'esame del 12° punto all'ordine del giorno "REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI";

Il Presidente, quindi, dà lettura dell'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, il Presidente invita alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI", corredata del parere di regolarità tecnica e contabile reso, favorevolmente, dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

Ad unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI", nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, con separata votazione, riportante l'unanimità dei consensi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. **Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.**

Alle ore 18.40, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to : Paratore Patrizio

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Pirri Giuseppa Maria

Il Consigliere Anziano
F.to : Conti Rosaria Maria Grazia

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:

☐ E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

Dalla Residenza comunale, lì

Il Segretario Comunale
D.ssa Pirri Giuseppa Maria

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/05/2021

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva i (art. 12 comma 2);

Dalla Residenza comunale, lì 27.05.2021

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Pirri Giuseppa Maria

REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE SINDACO	SERVIZIO INTERESSATO FINANZIARIO

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____ _____	**Somma stanziata……..… (+) L.** **Somme già impegnate…. (-) L.** **Somma disponibile L.**				
☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____ _____	**Somma stanziata……..… (+) L.** **Somme già impegnate…. (-) L.** **Somma disponibile L.**				
☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____ _____	**Somma stanziata……..… (+) L.** **Somme già impegnate…. (-) L.** **Somma disponibile L.**				

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziari, a norma dell'art. 13 della legge regionale3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:
"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto."

ATTESTA

La copertura della complessiva spesa di €. _____

Il Responsabile del servizio finanziario
Giuseppa Cernuto

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48), sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	**Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE** …… …… …… Data 13/05/2021 Il Responsabile: F.to Giuseppa Cernuto
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	**Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE** …… …… …… Data 13/05/2021 Il Responsabile F.to: Giuseppa Cernuto

DATA DELLA SEDUTA	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
DELIBERAZIONE NUMERO	[] Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione [] centrale [] provinciale [] Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari	

Il Sindaco

Premesso che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art.1, commi 784-785,792,794-795 e 802-803, ha introdotto l'atto esecutivo per l'accertamento delle entrate comunali, sia tributarie sia patrimoniali, a partire delle emissioni a far data dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento a rapporti pendenti alla stessa data;

Considerato che il Comune può stabilire modalità di riscossione coattiva diverse per le varie tipologie di entrata tenendo conto dei tempi occorrenti per la realizzazione delle diverse procedure, della struttura organizzativa, del personale e delle professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto lo schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

Visto l'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato differito al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, con cui per l'esercizio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriore differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 3 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 con cui per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267

del 2000;

Visto il Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s. m. i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto;

PROPONE

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. **di approvare** l'allegato Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2021;
2. **di pubblicare** il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell'imposta, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;
3. **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*;
4. **di dichiarare** il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Mojo Alcantara, 13/05/2021

L'ISTRUTTORE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giuseppa Cernuto)

IL PROPONENTE
Il Sindaco
(F.to Bruno Pennisi)

COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Piazza Municipio, 1 cap 98030 tel 0942/963014 fax 0942/963003 cf 87000270832
Internet: www.comune.moioalcantara.me.it **– E-mail:** info@comune.moioalcantara.me.it

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento

doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 a) il Comune di Moio Alcantara;
 b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;

c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui

ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

 La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono

comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate

tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.